



Decreto n° 028 / Pres.

Trieste, 16 febbraio 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LEGGE REGIONALE 13/2004 ART. 4 CANCELLAZIONE DI DUE ASSOCIAZIONI DAL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRESTATORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 16/02/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 15/02/2018

GABRIELLA DI BLAS

in data 15/02/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante Interventi in materia di professioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 4 di tale legge regionale, il quale prevede l'istituzione del Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di inserimento nel Registro regionale delle associazioni in parola, giusta articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

Visto il proprio decreto n. 0315/Pres. del 15 settembre 2005 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2157 di data 5 settembre 2005, è stato disposto l'inserimento di A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

Visto il proprio decreto n. 0413/Pres. del 18 dicembre 2007 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2973 di data 30 novembre 2007, è stato disposto l'inserimento di A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004;

Considerato che A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia non hanno adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento per l'anno 2017;

Precisato che sono state espletate da parte del Servizio competente le procedure previste per la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 e, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento, è stato assegnato il termine di sessanta giorni per il necessario adeguamento, senza alcun riscontro da parte delle due associazioni;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento, di cancellare A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 9 febbraio 2018;

Decreta

1. Le associazioni A.I.C.O. - Associazione Italiana di Counselling e A.C.T. - F.V.G. Associazione Consulenti Territoriali Project Manager - Europrogettisti e Fundraiser del Friuli Venezia Giulia sono cancellate dal Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, per la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, giusta articolo 10, comma 1, lettera b ter) del regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -